

Spett.le ditta

BATTISTINI VIVAI soc.agr.

Via Ravennate 1500

60131 Ancona

Pec: batvivai@pec.battistinivivai.com

OGGETTO: affidamento fornitura piantine
Micro propagate di nocciolo e portainnesti
CIG: Z6726D8DA4

Premesso che:

con determina del Dirigente ASSAM nr. del , ai sensi del decreto L.vo n. 50/2016 articolo 36 comma2, è stato autorizzato l'affidamento di una fornitura di piantine di nocciolo micro propagate e radicate (n.2000 in totale), nonché portainnesti clonali del melo, pero e ciliegio per un importo complessivo di Euro 4.446,65 IVA esclusa, di cui zero euro per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

L'ASSAM affida alla ditta BATTISTINI VIVAI soc.agr. la seguente fornitura:

- n. 1000 piantine di nocciolo micro propagate Jiffi, varietà TONDA ROMANA;
- n.1000 piantine di nocciolo radicate Nespack varietà TONDA ROMANA
- n. 3265 portainnesti cl. MM111 diam 11-13;
- n. 270 portainnesti cl. BA29 diam 11-13;
- n. 210 portainnesti cl. Mahalebbo diam 11-13

per un importo complessivo di Euro 4.446,65 IVA esclusa, di cui zero euro per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, incluse spese di trasporto al vivaio Alto Tenna di Amandola (FM).

La ditta BATTISTINI VIVAI si assume la responsabilità contrattuale della fornitura.

Articolo 2 - Ammontare del contratto

L'importo contrattuale globale, omnicomprensivo, fisso ed invariabile, è pari a complessivi Euro 4.446,65 IVA esclusa, (dicansi Euro quattromilaquattrocentoquarantasei,65) di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

La ditta BATTISTINI VIVAI non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Il contratto è stipulato a corpo.

Varianti

Sono ammesse varianti alla prestazione in corso d'esecuzione, sentito il responsabile unico della procedura, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile della procedura;

L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento del corrispettivo originario del presente atto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.

Qualora nel corso dell'esecuzione del presente atto occorresse un aumento o una diminuzione della prestazione, La ditta ASAL è obbligata ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo di cui

sopra.

Al di là di questo limite ha diritto alla risoluzione contrattuale e al pagamento delle prestazioni eseguite.

Articolo 3 – tempistica

La ditta BATTISTINI VIVAI dovrà rendere disponibile la merce entro e non oltre la 1^a decade del mese di marzo 2018.

Articolo 4 – domicilio

La ditta BATTISTINI VIVAI ha eletto domicilio nel comune di Cesena.

Articolo 5 - Oneri, obblighi ed adempimenti

Sono a carico della ditta BATTISTINI VIVAI tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

Sono, altresì, a carico della ditta intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

La ditta si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della prestazione secondo quanto specificato nel presente atto;
- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel presente atto e nei relativi allegati, nonché a garantire elevati livelli di sicurezza e riservatezza;
- c) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante;
- d) non opporre alla stazione appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative al servizio;
- e) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

La ditta ASAL si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione della prestazione contrattuale, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 6 - Espletamento della prestazione e relativa tempistica

La ditta BATTISTINI VIVAI si impegna ad effettuare la prestazione nei tempi e nei modi previsti dal presente contratto a pena la possibilità per la stazione appaltante di dichiarare risolto il presente atto in danno della ditta medesima.

Articolo 7 – Pagamento del corrispettivo

L'importo totale di euro Euro 600,00 verrà liquidata dietro presentazione della fattura elettronica intestata ad ASSAM.

La fattura dovrà contenere i seguenti dati:

- Codice ufficio: **Uff_eFatturaPA**
- Codice univoco ufficio: **UFMUJG**
- Codice ASSAM nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA): **assa_042**
 - Codice fiscale ASSAM: **01491360424**
 - Il CIG : **Z6726D8DA4**
 - Il CUP
 - Le coordinate bancarie
 - Split payment

La stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'operatore economico- e agli eventuali suoi sub contraenti - per il pagamento della fattura stessa.

Articolo 8- Subappalto

E' consentito il sub- appalto nei limiti consentiti dalle normative vigenti.

Articolo 9 - Penali

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, fatto salvo quanto stabilito all'art. 6, verrà

applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille del corrispettivo. L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegna alla ditta ai sensi del presente atto.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con il corrispettivo dovuto.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso la ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

La penale è comminata dal responsabile unico della procedura.

È ammessa, su motivata richiesta della ditta la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura.

Articolo 10 - Risoluzione

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, la ditta ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto; la stazione appaltante acquisisce il diritto di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro la ditta un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- f) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- g) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- h) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

Articolo 11 - Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla ditta da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata A.R.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla

prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata A.R.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già eventualmente liquidate e pagate.

La ditta rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Articolo 12 – Danni e responsabilità civile

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 13 – Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto all'operatore economico di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

Art. 14– Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'ASSAM, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'ASSAM, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dalla ditta all'ASSAM avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Art. 16 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta BATTISTINI VIVALI si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche.

La ditta BATTISTINI VIVALI si impegna a dare immediata comunicazione all'ASSAM ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 17– Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

Il "Responsabile unico del procedimento", sino all'emissione del C.R.E. è la dr.ssa Lorella Brandoni, responsabile del Centro Operativo Tutela e Valorizzazione del Territorio dell'ASSAM.

Si prega di restituire, altresì, debitamente compilati e firmati digitalmente, i n. 2 moduli allegati in formato word al presente contratto, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ed alla dichiarazione della regolarità contributiva ed il patto di integrità in formato pdf.

BATTISTINI VIVALI soc.agr. con sede a Cesena

PI: 00926960402

**IL DIRIGENTE ASSAM
(dott. Uriano Meconi)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa